

DECRETO-LEGGE “RILANCIO”

ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI

EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104:

ULTERIORI COMPLESSIVE 12 GIORNATE USUFRUIBILI NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO¹

Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Rilancio”), in tema di “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è intervenuto in modifica su alcune delle norme introdotte dal D.L. “Cura Italia”, di cui ha stabilito, in taluni casi, l’estensione del periodo di validità.

*In questa scheda forniamo le principali informazioni sulle **ulteriori giornate di permesso previste anche per i mesi di maggio e giugno a favore di coloro che hanno diritto ai permessi di cui alla Legge n. 104/1992.***

Altre e più aggiornate indicazioni riguardanti il tema della disabilità in relazione all’emergenza epidemiologica potranno derivare dalla pubblicazione di Circolari e Messaggi da parte dell’INPS (ulteriori rispetto alla Circolare n. 45 del 25 marzo 2020), a seguito della conversione in legge del D.L. n. 34/2020, e/o in conseguenza di precisazioni da parte dell’azienda.

CHE COSA SPETTA

Prolungando la previsione già inserita (con riferimento al periodo marzo-aprile) nel D.L. “Cura Italia”, **in aggiunta ai 3 giorni mensili** stabiliti dalla **Legge n. 104/92** (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno) **anche per i mesi di maggio e giugno 2020 sarà possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi**. Quindi per maggio e giugno i giorni totali diventano 18; di questi 18 giorni totali:

- 3 sono da fruire entro il 31 maggio,
- 3 andranno fruiti a giugno,
- mentre i restanti 12 (aggiuntivi, anche **frazionabili in ore**) potranno essere distribuiti nei due mesi o fruiti consecutivamente nello stesso mese.

In presenza di più familiari disabili da assistere, per i quali la/il lavoratrice/tore già fruiva di più di 3 giorni al mese, anche i 12 giorni aggiuntivi si moltiplicano per il numero degli assistiti.

Analogamente la/il lavoratrice/tore disabile che assiste altro soggetto con disabilità, potrà cumulare, per i mesi di maggio e giugno 2020, i permessi complessivamente spettanti per sé (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12).

RAPPORTO DI LAVORO PART TIME

In caso di rapporto di lavoro part-time verticale o misto le ore complessive corrispondenti ai 12 giorni ulteriormente spettanti si determinano in proporzione, in base al rapporto tra le ore del rapporto di lavoro a tempo pieno (per il settore del credito 37,5 ore settimanali) e quelle del contratto a part time.

¹ Art. 73 (Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104): le modifiche sono riferite al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Cura Italia”)

BENEFICIARI

I 12 giorni ulteriori spettano:

- sia alle/ai lavoratrici/tori che assistono un familiare con disabilità grave (art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992);
- sia alle/ai lavoratrici/tori cui è riconosciuta disabilità grave che hanno diritto per sé stessi al permesso (art. 33, comma 6, Legge n. 104/1992).

RICHIESTA E GIUSTIFICATIVI

La/il lavoratrice/tore già precedentemente autorizzata/o alla fruizione dei permessi (che quindi già utilizzava o era comunque nelle condizioni per utilizzare i 3 giorni mensili) può usufruire delle ulteriori giornate utilizzando i seguenti giustificativi in GeripWeb (da inserire a cura dell'interessato e da approvare dal responsabile/autorizzatore, secondo quanto già previsto per questo tipo di permessi):

75 - Estensione Perm. L104 Figli - DL 17/03/20 n.18 art. 24	per assistenza figli *
76 - Estensione Perm. L104 Familiare - DL 17/03/20 n.18 art. 24	per assistenza altri familiari *
77 - Estensione Perm. L104 Dipendente - DL 17/03/20 n.18 art. 24	per fruizione dei permessi da parte del/la disabile per sé stesso/a

- * La procedura è stata implementata per consentire di selezionare il familiare per cui si intende fruire del permesso tra quelli che fossero stati già censiti. Qualora il nominativo dell'assistito non fosse invece presente, occorrerà inviare una mail a gestione.amministrativa.personale.arezze@ubibanca.it indicando i seguenti dati anagrafici del familiare disabile: nome e cognome - codice fiscale - luogo e data di nascita - relazione familiare. La Funzione Missioni e Welfare provvederà (secondo quanto ci era stato comunicato in precedenza, di norma in giornata) al censimento del familiare al fine di consentire il successivo inserimento del permesso.

RELAZIONE CON I GIORNI AGGIUNTIVI GIÀ PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE NEL GRUPPO

Gli ulteriori 12 giorni di permesso retribuito previsti dal provvedimento sono da considerarsi aggiuntivi non solo rispetto ai 3 giorni mensili di cui alla Legge n. 104/1992, bensì anche a quelli stabiliti dalla contrattazione di secondo livello vigente nel Gruppo per i figli e altri familiari disabili dei dipendenti (accordo sindacale del 26 luglio 2017), così articolati:

– per i dipendenti già destinatari di previsioni ex BPB ed ex BPA	ulteriori 2 giornate al mese
– per gli altri dipendenti	3 giornate all'anno, incrementate a 6 in caso di comprovata convivenza del dipendente con il familiare disabile